



IMMIGRAZIONE.biz

IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 4984 dell' 11 ottobre 2013 Consiglio di Stato

Rifiuto istanza di rinnovo del permesso di soggiorno - speciale permesso di soggiorno rilasciabile solo per la durata del procedimento amministrativo per il riconoscimento dello status di rifugiato

Like

Unsolomondo Cgil
Modena, Stefania

Cittadinanza Italiana

Consulenza e Disbrigo Pratica per Richiesta Cittadinanza Italiana

 www.intray.it



Scegli Tu! 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2063 del 2007, proposto da: Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Questura di Milano, in persona del Questore pro-tempore;

contro

*****;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, SEZIONE I, n. 00220/2006, resa tra le parti, concernente rinnovo permesso di soggiorno.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2013 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e udito per il Ministero appellante l'avvocato dello Stato Ferrante Wally;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. - Con provvedimento del Questore di Milano notificato il 28.6.2005, era stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal Sig. ***** , nonostante fosse pendente il giudizio promosso dall'interessato avverso il diniego di status di rifugiato.

2. - Il TAR Lombardia accoglieva il ricorso, rilevando che il permesso speciale previsto dall'art. 1, 2° comma, [D.P.R. 136 del 15.5.1990](#) “sino alla definizione della procedura” deve essere concesso allo straniero richiedente lo status di rifugiato non solo per tutta la durata del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione per il diritto di asilo e per il riconoscimento dello status di rifugiato, ma anche successivamente, nel corso dell'eventuale successivo giudizio civile incardinato dall'interessato avverso il provvedimento di diniego.

3. - Propone appello il Ministero dell'Interno affidato ad un unico motivo, col quale sostiene che la norma applicata possa interpretarsi unicamente nel senso che l'ammissibilità del permesso di soggiorno sia limitata alla sola procedura amministrativa della concessione dello status di rifugiato e non anche alla successiva fase contenziosa.

Tale interpretazione sarebbe avvalorata dall'art. 17, comma 2, del [D.P.R. n. 303/2004](#), che consente allo straniero che abbia presentato ricorso giurisdizionale per il riconoscimento del diritto di asilo di ottenere dal Prefetto un'autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale, in un Centro di permanenza temporanea e di assistenza, per gravi e particolari motivi, per la durata di sessanta giorni.

4. - All'udienza del 21 giugno 2013, l'appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. - L'appello è fondato.

Lo speciale permesso di soggiorno previsto dall'art. 1, comma 5, della [legge n. 39 del 28.2.1990](#) e dall'art. 1, comma 2, del regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 15.5.1990 n. 136, deve ritenersi rilasciabile solo per la durata del procedimento amministrativo per il riconoscimento dello status di rifugiato.

La norma, difatti, prevede che il Questore territorialmente competente rilascia, dietro richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento che lo straniero avvia mediante istanza motivata e, in quanto possibile, documentata, all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso nel territorio italiano.

Entrambe le norme, letteralmente, ne prevedono la durata “sino alla definizione della procedura di riconoscimento”, con ciò intendendo evidentemente il procedimento amministrativo.

Non si ritiene possibile un'interpretazione estensiva che ricomprenda nel concetto di “procedura” anche l'eventuale fase contenziosa, non potendosi la fase contenziosa ricomprendere nell'espressione puntuale usata dal legislatore, “procedura di riconoscimento”.

In tal senso è la giurisprudenza di questa Sezione, la quale ha statuito che “L'eventuale impugnazione giurisdizionale appartiene ad una procedura diversa. Pertanto l'art. 1, comma 2, D.P.R. 136/1990 va inteso nel senso che il permesso temporaneo vale sino alla decisione della Commissione e non oltre, salva la possibilità di ottenere un nuovo permesso ad altro titolo”.

Fondata è l'argomentazione dell'appellante secondo cui l'art. 17 del D.P.R. n. 303 del 2004 corrobora la tesi dell'erroneità della sentenza appellata.

La norma consente al richiedente asilo, la cui domanda sia stata respinta dall'apposita Commissione e che abbia presentato ricorso al tribunale civile, di chiedere al Prefetto di essere autorizzato a permanere sul territorio nazionale fino alla decisione del ricorso. Si tratta di un procedimento diversamente configurato da quello che ha seguito l'attuale appellato, per le forme, per i presupposti, per l'autorità competente, e infine per gli effetti dell'eventuale accoglimento (C.d.S., III Sez., [n. 3091](#) del 23 maggio 2011).

In conclusione, l'appello va accolto.

2. - Le spese si compensano tra le parti, considerata la peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo **accoglie** e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso originario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Martedì, 15 Ottobre 2013

[Corsi Formazione Online](#)

 Anfos.it/corsi-sicurezza

Aziende, datori lavoro, antincendio Corsi
online con attestati finali.



Scegli Tu! 

News



[Immigrazione: in Sicilia, il dramma dei giovani migranti scomparsi](#)

L'ultimo dramma accaduto a Lampedusa ha lasciato sgomenta l'intera opinione pubblica. Ma pochi sanno

che dietro quei ...

[Leggi tutto »](#)

Eurosur, a dicembre sarà attivo il sistema di sorveglianza delle frontiere esterne Ue

Combattere l'immigrazione clandestina è oltre che un dovere una responsabilità sociale, infatti il problema non è solo ...

[Leggi tutto »](#)

Europa, ok all'obbligo delle impronte digitali sul passaporto

Spesso si parla di privacy e di come questa sia un diritto inalienabile, un cittadino sia esso italiano o europeo ha il ...

[Leggi tutto »](#)

Unhcr, istituire una giornata della Memoria per i migranti vittime del mare

La situazione di Lampedusa sta diventando sempre più sconnessa dalla realtà. Gli ultimi due naufragi che hanno provocato...

[Leggi tutto »](#)

Cercasi interpreti, la prefettura di Firenze pubblica un bando

Il ruolo dell'interprete è ormai diventata una figura fondamentale nel processo delle relazioni tra due persone che ...

[Leggi tutto »](#)

Nuovo modello di permesso di soggiorno cartaceo

Con una circolare il Ministero dell'Interno ha reso noto che a partire dal 15 ottobre 2013, entrerà in vigore un nuovo ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenerne la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)

Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)





Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2013 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) |

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891